

# *Studi e interpretazioni/ Studies and interpretations*

FRANCESCO BONINI

LANJUINAIS E LA STORIA COSTITUZIONALE  
TRA TESTIMONIANZA E FORMALIZZAZIONE

Unico tra i Costituenti del 1789 ad avere fatto parte delle assemblee rappresentative di tutti i successivi regimi, fino alla scomparsa, nel 1827, Jean Denis Lanjuinais ancora attende una biografia politica<sup>1</sup>, nonostante un accenno di interesse, alcuni anni orsono, in occasione del riordinamento delle carte di famiglia<sup>2</sup>.

Il rilievo di questa figura dal punto di vista della storia delle istituzioni politiche è duplice. In primo luogo, come attore delle politiche costituzionali: in questa veste gioca un ruolo propositivo, anche se non di primo piano, alla Costituente, ma soprattutto, dopo essere scampato alla ghigliottina giacobina, alla Convenzione, in particolare per l'elaborazione della Carta del 1795. Giocherà un ruolo anche al momento del crollo del regime napoleonico, anche in ragione del fatto che aveva tenuto, pur da senatore, un atteggiamento critico rispetto alle politiche costituzionali bonapartiste. Ma qui vorremmo considerarlo per un altro verso, come "spectateur engagé" dei percorsi costituzionali usciti appunto dalla stagione rivoluzionaria e napoleonica, dal seggio di Pari e dalle stanze dell'Académie des Sciences Morales et Politiques.

Dei due connessi punti di vista, dell'azione e della riflessione costituzionale, cercheremo di illustrare, le riflessioni di Lanjuinais sulla storia costituzionale. Offre infatti, nel tornante degli anni Venti, penetranti ricostruzioni di storia e politica costitu-

---

<sup>1</sup> Durelle-Marc (2009: 8-24). Io stesso ne ho sottolineato il rilievo in dialogo con Maria Sofia Corciulo (cfr. Bonini 2016:17-32).

<sup>2</sup> <https://lanjuinais.hypotheses.org/jean-denis-lanjuinais-1753-1827>.

zionale sulla vicenda francese, inserendole in un circuito europeo, comparandone gli esiti con gli sviluppi di quella inglese e di quella ispano-napoletana, ovvero i tre percorsi (e modelli) di sviluppo costituzionale europeo più significativi, nell'Europa della Restaurazione, anche per la vicenda italiana. Non è un caso che Cesare Balbo, indubbiamente la personalità più rilevante della riflessione costituente italiana dell'epoca, abbia a più riprese sottolineato il suo debito nei confronti del legista bretone (Trampus 2012: 33-52).

### 1. *Une liberté raisonnable*

Punto di arrivo di un percorso francese ed europeo, la Charte è intesa da Jean Denis Lanjuinais come un realistico punto di equilibrio, una sorta di approdo di una storia costituzionale turbolenta. L'esergo della sua opera di sintesi *Constitutions de la nation française*, pubblicata nel 1819 (Lanjuinais 1832: 10-350), lo sottolinea: «Elle est, tout balancé, l'une des constitutions les plus libérales de l'Europe; elle convient, en général, à l'état de la nation française et à l'esprit du siècle».

In particolare, per due "istituzioni essenziali" che qualificano ogni governo rappresentativo: la libertà di stampa, la giuria e l'indipendenza della magistratura. Oltre che l'elezione degli amministratori locali. La Charte, secondo Lanjuinais, «è un pegno di pace e di riconciliazione dopo lunghe e sanguinose discordie».

Con l'idea di un percorso circolare durato trent'anni. Infatti «On peut croire que si les dispositions qu'elle contient eussent été proposées à l'ouverture de la session de 1789, avec quelques-uns des amendements annoncés en 1815 ou d'autres analogues, elle eût obtenu l'assentiment empressé de presque toute l'assemblée constituante; nous n'eussions pas eu à gémir sur tant de crimes et de malheurs qui ont affligé la patrie» (ivi : 39). Questo accenno controfattuale chiarisce il percorso costituente, tra i due secoli, che non può che essere europeo.

Lanjuinais colloca infatti la Charte in un circuito costituzionale, ovvero quel circuito transatlantico che era stato decisivo nel 1789 per la spinta ad una Costituente: «Si invidiavano le libertà private e pubbliche degli inglesi», nella consapevolezza

comunque che non si poteva «pretendere di imitare» l'America Settentrionale. Si trattava così di elaborare una soluzione che tenesse conto dell'inerzia di «une vielle civilisation» e di «un louable attachement à la famille qui régnait depuis tant de siècles».

Ma non era possibile procedere «sans renverser le trône et l'autel» in presenza di un blocco sociale ed istituzionale che comprendeva lo stesso sovrano, indisponibile a giocare il gioco costituzionale.

Per questo, e per il fatto che il re non ha operato per fare funzionare la costituzione, come emerse solo in un secondo tempo, il giudizio sulla costituzione del 1791 non è radicalmente negativo, anche se dal punto di vista tecnico difetti significativi sono secondo Lanjuinais il monocameralismo e la mancata previsione del potere regio di scioglimento, decisioni che peraltro aveva da costituente sostenuto e promosso (ivi: 43). In ogni modo «Ce ne furent donc pas les défauts de la constitution qui entraînerent sa ruine, ce fut un enchaînement invincible de circonstances et défauts anciennes et nouvelles commises des deux parts». Negativo il giudizio sulla decisione dei costituenti, «per una falsa delicatezza», di precludersi l'elettorato passivo, cosa peraltro che gli impedì la rielezione, ma ancora più negativo quello sull'inerzia del potere regio e la sua debolezza, come pure sui nobili «excitant et apportant dans leur patrie la guerre étrangère».

Crollato l'ordinamento monarchico rappresentativo non meno tranchant è il giudizio a proposito della «folle doctrine des suffrages universels», che è alla base della costituzione del 1793, e risulta «présentement l'épouvante de l'Angleterre», annota riferendosi all'agitazione promossa oltremarina dal movimento cartista. Una costituzione, quella giacobina, che altro non è che una affrettata silloge estratta (46-47) «d'un grand plan de pure démocratie présenté à la convention en février au nom d'une commission, par le célèbre et malheureux Condorcet», di cui lo stesso deputato che si collocava nella *plaine* rischia di condividere la sorte. Ma «ce fantôme de constitution ils ne craignirent pas de le remplacer, dès la fin de la même année [1793] par une tyrannie universelle sous le nom de gouvernement révolutionnaire». Quello stesso che condanna Lanjuinais e

lo costringe a lasciare Parigi per sfuggire rocambolescamente alla condanna a morte.

Negativo è comunque anche il giudizio sulla classe politica della fase che segue l'approvazione della costituzione del 1795. Sintetizzando la sua diretta partecipazione alla seconda esperienza costituente della Convenzione conclude che «è la costituzione del 1791 migliorata, ma alla quale mancava un capo unico per l'esecuzione» (ivi: 50).

Per reazione a questo squilibrio e dunque al vuoto che si produce proprio intorno alla cruciale questione del potere esecutivo<sup>3</sup>, sono costruite, dopo il colpo del 18 brumaio, le costituzioni consolari ed imperiale, andando però ben al di là del riequilibrio che auspicava. Costituzioni «tous deux fort bien dirigés par le premier consul [...] pour qu'il prût ravager, écraser, renverser l'Europe, menacer tout le globe au nom de la France, mais sans prévoir que la France et lui devaient succomber d'épuisement en 1814, sous les efforts des puissances alliées». Un esecutivo (finalmente) forte ma affidato ad un uomo d'armi e destinato (inevitabilmente) a crollare con la sconfitta militare.

Dell'assetto istituzionale napoleonico si sofferma sul Senato, del quale peraltro ha fatto parte e di cui enfatizza il ruolo nella transizione. Avrebbe infatti agito, dopo la sconfitta, per «conserver le trône à Napoléon II» e nello stesso tempo per aderire alla prospettiva esplicitata dallo zar Alessandro di cui ricorda l'incoraggiamento al momento dell'occupazione alleata di Parigi: «Donnez à votre pays des institutions fortes et libérales convenables aux lumières du tems, et dont la France ne peut se passer» (Lanjuinais 1832 : 63, nota). Un programma costituente che Lanjuinais rilancia in una nuova fase di protagonismo politico e rilancia in sede di ricostruzione storico-politica: questo progetto senatoriale è la matrice della Charte, ma Lanjuinais rende un omaggio particolare (ivi: 93) al progetto elaborato da Benjamin Constant per la effimera restaurazione imperiale: «Si on oublie le caractère et le génie du proposant; si l'on veut ne considérer dans son projet que le projet lui-même, on ne peut disconvenir qu'il était préférable à la constitution du Sénat et à la Charte». Octroyée nella misura in cui Lanjuinais ricorda che,

---

<sup>3</sup> «Aveva proposto l'elezione di un presidente secondo il modello degli Stati Uniti d'America, ma non fu ascoltato», ricorda Martucci (2005: 290)

etimologicamente, ma anche giuridicamente e politicamente, questo aggettivo non significa (in una prospettiva gerarchica) concessa, ma più semplicemente autorizzata, sanzionata, pubblicata: appunto la sanzione di un approdo.

Charte che alla luce questo processo Lanjuinais legge, pure con tutte le lacune che mette in evidenza – prima delle quali la mancata previsione di una procedura per la sua riforma – prima di tutto, già in fase di prima applicazione come un riferimento, un presidio, contro qualsiasi pretesa *ultras*. Come risalta con l'assai lodata ordinanza del 5 settembre 1816 che, «en prononçant la dissolution» della Chambre *introwable*, «a fondé le crédit public et sauvé la France» dall'estremismo che percorre tutta la storia costituzionale tra i due secoli e di cui Lanjuinais sottolinea, ovviamente a partire dalla sua esperienza, il rilievo e la forza distruttrice.

Non è un caso, da questo decisivo punto di vista, che Lanjuinais sia l'unico pari *raillé* durante i Cento giorni, come dimostra il giudizio su Constant, appena ricordato, ad essere confermato nel seggio al momento della seconda Restaurazione, con relativa epurazione. Confermando così quel ruolo di coscienza critica, conformemente peraltro al suo abito culturale cattolico giansenista, che già aveva esercitato nel senato napoleonico. Non aveva infatti avuto timore di esprimersi criticamente, in particolare nei due momenti di cambiamento di costituzione determinati prima per l'estensione a vita del consolato e finalmente col passaggio all'impero.

Questa attitudine di coscienza critica è espressa a più riprese anche negli interventi nella Camera dei Pari, spesso occasione di ribadire la prospettiva di storia e di politica costituzionale che si è appena delineata.

Come a proposito della questione della settennialità, ovvero la proposta di modificare per via legislativa la Carta per quanto concerne la durata del mandato parlamentare, portandola da quinquennale a settennale, e le modalità di rinnovo della Camera stessa, da parziale per un quinto ogni anno ad integrale a scadenza di un mandato appunto settennale, modellato su quello britannico (Mori 2022 : 13-36).

È l'occasione per un duro discorso e una interessante comparazione con la Gran Bretagna, di cui – nella prospettiva *ultras*

- si voleva appunto imitare uno dei più contestati temi istituzionali, ovvero la durata inusitatamente lunga del mandato parlamentare e non gli elementi più liberali.

Si tratta di un classico esempio per cui tradurre, ovvero imitare uno degli elementi di un altro sistema costituzionale, significa tradire, non tenendo conto del contesto, lo spirito dell'ordinamento vigente, ossia della Charte.

Per questo, prima di illustrare le riflessioni, comparate, sulla Gran Bretagna è necessario ricordare l'analisi dell'ordinamento gaditano, ovvero l'alternativa alla Charte che emerge nel *bargain* costituente europeo dei primi decenni dell'Ottocento e in particolare in Italia (Colombo 1998 : 131-157).

## 2. Spagna, Napoli, Europa

La questione napoletana è una questione europea e Jean-Denis Lanjuinais, interviene nel processo costituente napoletano con un pamphlet di importante circolazione, *Vues politiques sur les changements à faire à la Constitution d'Espagne afin de la consolider, spécialement dans le Royaume des Deux-Sicilies*, pubblicato a Parigi nel dicembre 1820, in breve esaurito e riproposto a gennaio (Lanjuinais 1820). Circola ampiamente in Europa (Basabe 2012: 23-72) e in Italia. A Napoli è immediatamente tradotto in italiano.

Nello scritto dell'antico costituente la circolazione dei modelli è molto presente ed assai chiara. Anche facendo riferimento alla sua esperienza afferma : « En 1815, et pendant les cent jours, les patriotes de 1789, les représentants électifs les plus ardents, mais les plus expérimentés, montrèrent plus de réserve. On leur proposa la constitution de 1791, prototype de celle d'Espagne, et ils aimèrent mieux en rédiger une autre où ils acceptèrent les deux Chambres, et attribuèrent au roi le pouvoir nécessaire de dissoudre la Chambre élective ».

Invece di riprendere Cadice, il momento costituente del 1820 avrebbe forse potuto avere, dal punto di vista della compatibilità europea, un solo possibile esito, ovvero quello equilibrato della Charte. Che peraltro verosimilmente avrebbe urtato comunque contro il contesto della Santa Alleanza. Lanjuinais si prova in ogni modo a suggerire una serie di cambiamenti che, a

partire dal fondamentale bicameralismo e dall'altrettanto necessario raccordo tra sovrano e Camere, valorizzino nel contempo gli indubbi elementi positivi, le «innovations heureuses» del testo di Cadice, a proposito per esempio della magistratura o dell'amministrazione locale.

Così propone delle « observations », « des vues modérées sur les avantages et sur les défauts de cette même constitution ». Dove la parola chiave, che sarà conclusiva del nostro itinerario è appunto *modérées*.

In altra sede siamo entrati nel merito di questo testo, in dialogo con un altro illustre collega (Bonini 2020: 97-110). Nella prospettiva che qui interessa è sufficiente ricordare la sua analisi della rappresentanza e la conseguente proposta di riscrittura del titolo terzo della Costituzione di Cadice così come riprodotta a Napoli.

Con una premessa appunto di storia costituzionale, che riprende e rilancia lo schema dell'opera di sintesi pubblicata l'anno prima:

La constitution française de 1791, avec une seule chambre, a promptement péri; notre première législature française prononça l'abolition de la royauté; la convention républicaine de France n'a commis tant d'excès en se long-tems, que parce qu'elle était chambre unique; elle-même a reconnu que la division de l'assemblée législative en deux sections est indispensable (Lanjuinais 1820 : 542).

Ne consegue la necessità di conformarsi al classico sistema rappresentativo, come formalizzato in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, per cui ecco la proposta di redazione del primo articolo della cruciale sezione del testo della costituzione sulla rappresentanza:

La puissance législative, confiée à la représentation nationale qui constitue le parlement, est exercée librement et séparément par la volonté collective du roi, du sénat et de la chambre électorale ou des représentants électifs.

### Secondo l'antico costituente

en tout gouvernement constitutionnel représentatif monarchique, il est incontestable que le caractère de représentant appartient au roi

et à la chambre inamovible ou héréditaire, aussi qu'à la chambre élektive. Il est utile de l'énoncer. Le roi est en effet le premier et le principal représentant de la nation, ou il n'est rien.

È la classica teoria del King-in-Parliament, ovvero delle «trois branches du parlement», come ricorda Lanjuinais nel suo progetto di emendamento. Che contempla un senato nominato dal sovrano, in cui questi possa trovare appoggio. Ma che comunque presuppone non solo il ruolo, ma anche la qualità personale del sovrano. E questa è un'altra notazione non solo di politica, ma anche di storia costituzionale. Posto che nelle «vieilles civilisations» sono necessari i re, per non incorrere in «agitazioni continue» o nel «dispotismo militare», « faites que le roi soit et doive être content de son lot ou inexcusable de ne l'être pas ». L'essenziale, secondo Lanjuinais, che, come si è visto, nella Commission des Onze, incaricata di redigere la proposta di quella che sarà la costituzione dell'anno III, non aveva esitato a proporre un presidente sul modello americano, è che il capo dello Stato giochi appieno e consapevolmente il gioco costituzionale. Si tratta poi conseguentemente di «creare con saggezza le condizioni di capacità per entrare in senato» e «assicurare al popolo una libertà la più completa per la scelta della camera elettiva» (ivi: 539).

Un'idea di bilanciamento, completata dall'attribuzione al sovrano del veto e del potere di scioglimento che ovviamente non sarà seguita dai costituenti napoletani, come dimostra la puntuale confutazione delle proposte di Lanjuinais pubblicata sulle pagine della *Minerva Napolitana*<sup>4</sup>.

Le posizioni moderate proposte per Napoli e non accolte neppure in Piemonte, saranno messe in discussione dall'evoluzione del sistema politico-costituzionale francese, nella delicata successione al trono di Carlo X.

---

<sup>4</sup> Il periodico dà notizia dell'uscita del libro nel n. 15 del dicembre 1820 (309. nota 1) e successivamente gli dedica un articolo nel n. 16 del 10 gennaio 1821 (341-350) e una più ampia e più puntuale confutazione nel n. 19 del 10 febbraio (1-15). Il direttore della rivista, Luigi Angeloni, ne parla poi duramente in una lunga lettera da Parigi, datata 31 gennaio 1821, pubblicata nei fascicoli 20 (71-85) e 21 (110-125).



### 3. *Britannica*

Con la Charte, che appunto consiglia di echeggiare anche a Napoli, superando lo schematismo del testo gaditano, il sistema francese risulta finalmente comparabile con quello costituzionale monarchico archetipico, ovvero quello britannico.

Pertanto il confronto con la Gran Bretagna è anche l'occasione per stigmatizzare, come già nell'organico saggio di cinque anni prima di fronte all'esperienza della *Chambre introuvable*, una deriva radicale del sistema francese, come secondo Lanjuinais si produrrebbe con l'adozione di una nuova articolazione del mandato parlamentare, elevandone la durata da tre a sette anni (Lanjuinais 1824 : 45).

La questione della durata del mandato della Camera elettiva è tema rilevante, anche se negletto, di politica e dunque anche di storia costituzionale<sup>5</sup>.

«Il rinnovo triennale e integrale, tanto approvato dai pubblicisti, tanto rimpianto dagli inglesi, tanto richiesto da Pitt e da Fox nel 1783 e dai liberali, giusti avversari della riforma radicale del suffragio universale – proprio in quegli anni all'ordine del giorno per le rivendicazioni del movimento cartista – era stato stabilito da un voto del 1694, per cui la corte aveva mormorato, ma che piaceva alla gran parte della nazione, come piace ancora oggi». La riforma del 1716 rappresenta invece, secondo Lanjuinais, l'affermazione della «*maxime équivoque de l'omnipotence parlementaire*» (Lanjuinais 1824 : 44-45). Un *bill*, osserva, ottenuto in nome di questo principio, che, motivato con la necessità di una stabilità politico-istituzionale di fronte al pericolo di una restaurazione Stuart, assicura «un vergognoso profitto ai deputati, giudici e parti». Il sistema parlamentare inglese infatti ha molteplici aspetti. Secondo Lanjuinais, soltanto 71 deputati «sono veramente eletti». Queste (sole) elezioni competitive hanno un costo molto alto, stimato da cento a cinquecento mila franchi e le assemblee elettorali sono «*bruyantes et même licencieuses*». Di conseguenza, completando l'analisi del parlamentarismo dell'età georgiana, «gli altri cinquecentottantasei non sono eletti in senso proprio; sono nominati

---

<sup>5</sup> Ne ho trattato in Bonini (2016b).

dall'oligarchia dei borghi putridi, esercitata dai ministri per i domini della corona e da altri oligarchi».

Ancora di più di quanto avviene in Inghilterra il settennato francese comporterebbe un evidentissimo pericolo oligarchico, anche perché la Francia non dispone delle risorse morali e politiche inglesi, «che hanno reso la settennatià meno dannosa di quanto sarebbe la nostra».

Questo vigoroso discorso di opposizione iniziato alla fine della seduta del 5 e concluso in quella del 6 maggio 1824 è però anche l'occasione per tracciare uno schema di storia costituzionale, ovvero una sorta di bilancio del parlamentarismo inglese, in sedici voci attive e cinque passive, che vale la pena ricordare partitamente (ivi: 46-49).

Il primo punto è la libertà di stampa, il secondo, e non meno rilevante, l'esistenza di giurati e giudici indipendenti. Poi un'età di 21 anni per l'elettorato attivo e passivo, comparativamente assai più bassa di quella francese, inleggibilità per molte categorie di funzionari, pubblicità dei lavori parlamentari, in quella sede discussioni serie e rifiuto dei discorsi scritti, senza riferimenti diretti e compiacenti alla dinastia regna. L'ottavo punto sono le inchieste parlamentari, come limite e denuncia degli abusi e il rispetto del «sacro diritto di petizione». Nona caratteristica la fluidità nel cambio di ministero, senza epurazioni e una attenta preparazione delle sedute del governo. Loda poi la mancanza di un consiglio di Stato con competenze giudiziarie, come la responsabilità reale e giudiziaria dei ministri e dei loro agenti. Inoltre, al dodicesimo punto delle voci attive loda l'assenza di coscrizione e un bilancio militare annuale che impedisce il mantenimento di truppe straniere. Tredicesimo punto l'armonia tra le due Camere e la legittimazione piena dei Pari. Inoltre amministratori locali che non sono «come in Francia semplici commessi dei ministri», e poi l'assenza di controllori dell'istruzione. Infine, sedicesimo ed ultimo punto che caratterizza il modello inglese, «nessuna guerra sorda alla scienza, all'industria, al commercio e alla ricchezza; ed ogni incoraggiamento dato senza tregua a queste tre branche della prosperità pubblica».

Non mancano i difetti del modello inglese (ivi: 49-50), a partire dall'«ilotismo ed oppressione di sei milioni di cattolici irlan-

desi» e dalla presenza di «sette ad otto milioni di poveri su una popolazione di venti milioni». E poi, in secondo luogo, un debito pubblico di venti miliardi, la conservazione di antichi abusi feudali ed ecclesiastici. Sottolinea poi in quarto luogo tra le voci passive il fatto che il re non abbia iniziativa diretta nella legislazione e che la sua sanzione non sia mai stata rifiutata dal 1688. E infine, quinto elemento negativo, «barbarie estrema, confusione orribile delle leggi civili e criminali».

La comparazione con la Gran Bretagna porta ad una conclusione molto semplice di politica costituzionale: «mettre franchement la Charte en action dans toutes ses parties, faire tomber tous les liens qui, depuis dix ans, la tiennent captive».

Questa fiducia nello svolgimento « sous la Charte », come si è visto, era al centro anche dell'altra, non meno significativa comparazione, con la soluzione gaditana, a proposito della scelta napoletana di adottarla all'indomani del pronunciamento carbonaro di Nola, con riserva di modificazioni: propositi in entrambi i casi destinati ad essere solennemente smentiti.

Ma, al di là degli esiti, conta la prospettiva. La si può indicare nel disegno dello sviluppo di un sistema parlamentare alla francese o *selon la Charte*, che sarà inverato, in senso liberale rappresentativo nell'orléanismo. Non solo quello di Luigi Filippo, con i suoi limiti e le sue contraddizioni, ma in una tendenza di lungo periodo in cui si incontra un altro esponente di un certo cattolicesimo francese<sup>6</sup>, Edouard Laboulaye. Si tratta di una tendenza fungibile tanto in senso monarchico che repubblicano, combinandosi a metà degli anni Settanta la lezione orleanista con il regime repubblicano<sup>7</sup>, grazie all'inserimento, nella progettazione costituzionale di quella che sarà la Terza Repubblica di un retrogusto americano sull'impianto neo-orléanista. Risolvendo così e ri-connettendo, alla luce del modello orleanista, di un parlamentarismo dualista, l'attenzione all'essenza del costituzionalismo statunitense, alla radice del rilievo del quale nella storia costituzionale francese era stato, e non tra i minori, proprio Jean Denis Lanjuinais. Autorevole esponente della

---

<sup>6</sup> Nicolle (1996: 91-120), ma soprattutto le osservazioni di Patrice Gueniffey nel dibattito su quella stessa relazione (ivi: 117-119) sulla sua radice giansenista: «ces jansenistes sont des gens d'autorité» (ivi: 119).

<sup>7</sup> L'ho sottolineato anche in Bonini (2022: 37-54).

Commission des Onze, aveva infatti esplicitamente interpretato quello che Marc Lahmer ha definito «le moment américain de la Révolution française», non solo a proposito dell'elezione del presidente, come si è visto, ma anche – e soprattutto – sul tema cruciale della *balance* (e della collaborazione) tra i poteri<sup>8</sup>. Ritorniamo così in conclusione all'idea (fungibile in senso monarchico o repubblicano) di una «*théorie modérée des gouvernements monarchiques et constitutionnels représentatifs*» (Nicolle 1996 : 105). La «bonne distribution des pouvoirs» - per riprendere in conclusione il senso dei suoi interventi alla Convenzione in vista della costituzione del 1795, ovvero, in altri termini il mantenimento di un elemento dualista nel sistema parlamentare - restando il grande tema non solo della costituzione, ma soprattutto della politica e delle politiche costituzionali nel cruciale arco di tempo della straordinaria carriera di Jean-Denis Lanjuinais, lungo la più intensa stagione costituzionale della storia, che ha attraversato da protagonista.

### Bibliografia

- BASABE, N. (2012), Diez años de la Constitución de Cádiz en el debate político francés: 1814-1824, in *Historia Constitucional*, 13, 23-27.
- BONINI FRANCESCO, 2016a, *Gli studi sulla Restaurazione*, in: *Le istituzioni politiche come storia. Omaggio a Maria Sofia Corciulo e ai suoi studi*, Milano: Giuffrè, pp. 17 – 32.
- \_\_\_\_\_, 2016b, “The duration of Parliaments. Un percorso storico-politico”, in *Rassegna Parlamentare*, a LVIII, 4, 657-72.
- \_\_\_\_\_, 2020, *Una impasse. Lanjuinais e la Costituzione napoletana del 1820*, in: *Oltre l'Università. Storia, istituzioni, diritto e società. Studi per Andrea Romano*, in : Daniela Novarese, Enza Pelleriti, Vittoria Calabrò, Patrizia De Salvo, Carmen Trimarchi (a cura di), Bologna: Il Mulino, pp. 97-110.
- \_\_\_\_\_, 2022, *L'invenzione del settennato*, in Francesco Bonini, Sandro Guerrieri, Simona Mori, Marco Olivetti (a cura di), *Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana*,. Bologna: Il Mulino, pp. 37-54.
- COLOMBO PAOLO, 1998, *Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la costituzione di Cadice*, in: José María Portillo

---

<sup>8</sup> Lahmer (2005 : 306-13) e più ampiamente Lahmer (2001 : 138-40 e 387), che cita *De l'équilibre* (an III - 1795)

(a cura di), *La Nazionale Cattolica. Cadice 1821: una costituzione per la Spagna* (129 ss). Manduria: Lacaita, pp. 129-57.

DURELLE-MARC YANN-ARZEL, 2009, Jean-Denis Lanjuinais, juriste et parlementaire (1753-1827) : une biographie politique , in *Parlement[s] Revue d'histoire politique*, 11, 1, pp. 8-24.

*De l'équilibre des trois pouvoirs politiques, ou lettres au représentant du peuple Lanjuinais*, an III [1795], Paris : Desbrière.

LAHMER MARC, 2001, *La Constitution américaine dans le débat français: 1795-1848*, Paris: L'Harmattan.

\_\_\_\_\_, 2005, *Le paradigme constitutionnel américain dans le débat français : 1795 et 1848*, in : Fernanda Mazzanti Pepe (a cura di), *Culture costituzionali e confronto*, , Genova : Name.

LANJUINAIS JEAN-DENIS, 1820, *Vues politiques sur les changements à faire à la Constitution d'Espagne afin de la consolider, spécialement dans le Royaume des Deux-Sicilies*, Paris : Badouin Frères, Imprimeurs-libraires, Rue de Vaugirard, Padécembre 1820, ora anche online e poi pubblicato in *Œuvres de J.-D. Lanjuinais*, tome II, Paris, Bondy-Duprek, 1832, 518-585; trad. it. *Considerazioni politiche su i cambiamenti da farsi alla Costituzione di Spagna per assodarla, specialmente nel Regno delle Due Sicilie. Opera del Sig. Lanjuinais recata in italiano dal sig. Filippo Marzullo*, Napoli 1821.

\_\_\_\_\_, 1824, *Tableau général de l'état politique intérieur de la France depuis 1814, et de l'Angleterre depuis 1716, ou Discours de M. le Cte Lanjuinais contre la septennalité*, Paris : Baudouin frères.

\_\_\_\_\_, 1832, *Constitutions de la nation française* (ed. orig. 1819), in : *Œuvres de J.-D. Lanjuinais, pair de France, membre de l'Institut, etc., avec une notice biographique, par Victor Lanjuinais; ornée du portrait de l'auteur, et d'un fac-similé de son écriture*, Paris: Dondey-Dupré Père et Fils, Imprim.-Libraires, rue Saint-Louis, n°46, au Marais, et rue Richelieu, n°47bis, Maison du Notaire, t. 2.

MARTUCCI ROBERTO, 2001, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione Francese*, Bologna: Il Mulino.

MORI SIMONA, 2022, *Il termine settennale nelle prime declinazioni anglo-americane*, in *Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana*, cit. Bologna: Il Mulino, pp. 13-36.

NICOLLE BRUNO, 1996, *Lanjuinais et la constitution de l'an III*, in : Roger Dupuy et Marcel Morabito (sous la direction de 1795), *Pour une République sans Révolution*, , Rennes : Presse Universitaires de Rennes, pp. 91-114.

TRAMPUS ANTONIO, 2012, *Lo "spirito di nazione" nel Piemonte sabauda. Note sul costituzionalismo subalpino tra l'età dei Lumi e i moti del 1820-1821* in: Angela de Benedictis, Irene Fosi, Luca Mannori (a cura di), *Nazioni d'Italia. Identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, Roma: Viella, pp. 33-52.

*Abstract*

LANJUINAIS E LA STORIA COSTITUZIONALE. TRA TESTIMONIANZA  
E FORMALIZZAZIONE

(LANJUINAIS AND THE CONSTITUTIONAL HISTORY. BETWEEN WIT-  
NESS AND FORMALIZATION)

*Keywords:* Constitutionalism, Bicameralism, French revolution, Cadiz  
constitution, Charte

Jean Denis Lanjuinais was the only one among the constituents of 1789 to have served in the representative assemblies of all subsequent constitutional regimes until his death in 1827.

The essay presents some passages from his constituent activity. It then illustrates his reflection on French constitutional history. He is indeed among the first to formalize a constitutional history, pivoting on the Charte.

Emerging in a comparative framework with Britain, Spain and Naples is the idea, projected toward Orleanism, of a "bonne distribution des pouvoirs." This requires bicameralism as well as loyal cooperation between the Chambers and the sovereign. These are the roots of the dualist parliamentarianism that characterizes nineteenth-century Europe.

FRANCESCO BONINI  
Università LUMSA – Roma  
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia,  
Politica e Lingue moderne  
bonini@lumsa.it  
ORCID: 0000-0003-3190-5948

EISSN 2037-0520